

***Causa De Pace c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 22728/03)***

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.)

**Fatto.** Un detenuto, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione a delinquere di stampo mafioso, era stato sottoposto dal 18 marzo 1995 al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975, misura prorogata più volte con reiterati provvedimenti. Tra le limitazioni personali con essi disposte, vi era anche il controllo di tutta la corrispondenza del ricorrente, nonché perquisizioni ed ispezioni corporali, anche con l'utilizzo di *metal-detector*, disposte al termine di ogni colloquio che, peraltro, si svolgeva sotto il controllo diretto del personale di sorveglianza, e senza che avvenisse alcun contatto tra il detenuto e il visitatore che erano separati da un vetro. Non avendo avuto soddisfazione innanzi al giudice di sorveglianza, il ricorrente ha interposto ricorso alla Corte europea dei diritti, invocando la violazione dell'art. 3, par. 1, (*proibizione della tortura*), dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e dell'art. 6 (*diritto ad un processo equo*).

**Diritto.** Circa la dedotta violazione dell'art. 3 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che il suo stato di detenzione costituisse un trattamento disumano e degradante. In particolare, il ricorrente contestava la legittimità delle ispezioni corporali alle quali veniva sottoposto prima e dopo ogni incontro con i suoi familiari e con il proprio difensore. A tal proposito, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza in materia di trattamenti inumani e degradanti (*Irlanda c. Regno Unito*, del 18 gennaio 1978), ha affermato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è, di per sé, relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima.

La Corte ha poi rilevato che, ai fini dell'art. 3 CEDU, la sottoposizione prolungata al regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-*bis* deve essere considerata in relazione ai presupposti giustificativi che ne erano alla base: sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato che alla base del mantenimento del regime speciale di detenzione vi fosse la permanenza delle condizioni che avevano giustificato la prima applicazione. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi che potessero far concludere che l'applicazione prolungata del regime del 41-*bis* aveva provocato danni fisici o mentali suscettibili di essere ascritti nella fattispecie di cui all'art. 3 CEDU. Ad analoghe conclusioni la Corte è giunta anche con riferimento alle doglianze relative alle ispezioni corporali.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha pertanto dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si doleva delle restrizioni e delle modalità di visita dei familiari, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate tali doglianze, ritenendo che le restrizioni al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare non erano andate oltre a quanto è necessario in una società democratica per garantire la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

Relativamente all'asserita illegittimità del controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento espresso nella sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il

principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, la Corte ha rigettato l'ultimo motivo di ricorso, relativo al ritardo con il quale le autorità giudiziarie competenti avevano esaminato i ricorsi, in quanto manifestamente infondato.

Nessuna somma è stata concessa ex art. 41 CEDU, in quanto non è stato rilevato il nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale lamentato, ritenendosi altresì che la constatazione della violazione costituisca sufficiente ed equa soddisfazione del danno morale.